

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Liquidazione delle spese processuali, diminuzione o riduzione di voci tariffarie da parte del giudice, conseguenze**

*In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, occorre ribadire che il giudice del merito non è tenuto a motivare circa la diminuzione o riduzione di voci tariffarie tutte le volte, e per il solo fatto, che liquidi i diritti e/o gli onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi (o superiore a quelli massimi) indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia, salvo che sussista manifesta sproporzione e che la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell'ordine.*

### **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.4.2016, n. 6503**

...omissis...

Il processo va dichiarato estinto relativamente al ricorso principale, avendo ssssssss. Spa rinunciato al ricorso, senza che la rinuncia risulti tuttavia accettata.

Difatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo,

comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857).

Il ricorso incidentale della P. contiene due motivi.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e omessa motivazione sul giudicato formatosi in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5: il tutto in merito alla condanna della resistente alla restituzione dei titoli alla ricorrente.

Sostiene la P. che, a fronte della domanda spiegata in primo grado dalla banca e volta al riconoscimento del proprio diritto a trattenere i titoli investiti, trasferendoli nel proprio portafoglio o, comunque, occorrendo, alla condanna di essa P. a consegnare tali titoli, il Tribunale di Benevento avesse dichiarato inammissibile la riconvenzionale poichè proposta nell'ambito del rito sommario societario, sul rilievo che l'accertamento della nullità del contratto stipulato era stata proposta in detta sede soltanto in via incidentale, mentre Banca M. Spa si fosse limitata a riproporre in appello la medesima domanda senza addurre alcun motivo di impugnazione, facendo così passare in giudicato "sia il concetto di inammissibilità della riconvenzionale, sia quello che la declaratoria di nullità fosse solo incidentale e limitata alla ripetizione solo del capitale in favore della resistente e non dei titoli a favore della ricorrente".

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1, e art. 92 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e per omessa motivazione sulla riduzione della nota spese depositata in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo la P. che la Corte d'appello avrebbe ridotto immotivatamente la liquidazione dall'importo richiesto in Euro 10.947,54, oltre accessori, ad Euro 3.963,48 comprensive di Iva e Cap.

Il ricorso incidentale va respinto.

Il primo motivo va respinto.

Difatti, la volontà di impugnare la sentenza di primo grado non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., che siano spiegate le ragioni dell'impugnazione, sia pur sommariamente, così da consentire al giudice di identificare i punti da esaminare alla luce delle ragioni di fatto e di diritto per le quali è stata proposta l'impugnazione (Cass. 11 marzo 2014, n. 5562).

Ciò detto, occorre in questo caso osservare che Banca M. Spa ha sufficientemente censurato la sentenza del Tribunale di Benevento. Difatti, seguendo l'impostazione del giudice di primo grado, la ritenuta inammissibilità della domanda di restituzione dei titoli proposta in via riconvenzionale subordinata dalla banca discendeva esclusivamente dai limiti del procedimento sommario societario adottato dalla P., procedimento di cui la banca medesima aveva invece dedotto l'inapplicabilità, inapplicabilità che è stata fatta nuovamente valere in sede di impugnazione, attraverso un'apposita doglianza, cui è seguita la riproposizione, a ciò consequenziale, della domanda subordinata di restituzione dei titoli, dal momento che la P. non avrebbe potuto "certo proseguire a trattenere le obbligazioni controverse, comunque dotate di un proprio valore".

Di guisa che l'accoglimento della domanda di restituzione, da parte della Corte d'appello, è come si diceva seguito ad un'apposita censura in proposito spiegata.

Il secondo motivo di ricorso incidentale proposto ssssss è infondato.

In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, il giudice del merito non è difatti tenuto a motivare circa la "diminuzione o riduzione di voci" tariffarie tutte le volte, e per il solo fatto, che liquidi i diritti e/o gli onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi (o superiore a quelli massimi) indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia, salvo che sussista manifesta sproporzione e che la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell'ordine (Cass. 24 ottobre 2007, n. 22347; Cass. 12 ottobre 2010, n. 21010; ed in seguito tra le altre Cass. n.

20289 del 2015; Cass. n. 17208 del 2015; Cass. n. 16953 del 2015; Cass. n. 10731 del 2015; Cass. n. 4256 del 2015; Cass. n. 5062 del 2014; Cass. n. 25452 del 2013; Cass. n. 21100 del 2013; Cass. n. 2954 del 2013).

Rammentato tale principio, cui la Corte ritiene di dare continuità, resta allora soltanto da dire che la ricorrente ssss ha lamentato puramente e semplicemente la decurtazione dell'importo richiesto nella nota spese depositata dinanzi al giudice di appello, senza dedurre la violazione dei minimi tariffari ovvero la manifesta sproporzione tra l'opera prestata e la liquidazione effettuata, e senza l'esibizione del parere del competente consiglio dell'ordine.

L'esito del giudizio, tenuto conto della estinzione del processo relativamente al ricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale, giustifica compensazione integrale delle spese del grado.

p.q.m.

Dichiara estinto il processo relativamente al ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese.